

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

PRESIDENZA

OGGETTO: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 8 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale ex art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche e modulo domanda.

Ai sensi dell'art. 73 cit. in oggetto è indetta la procedura per l'individuazione di nn, 22 tirocinanti da immettere presso questo Tribunale

REQUISITI PER PARTECIPARE

Per presentare la domanda di accesso al periodo di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGI: ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

- Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale sarà della durata complessiva di diciotto mesi.
- Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
- Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della

funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del tirocinante.

- Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio ove si svolge lo stage; possono essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, salvo quanto sotto specificato, o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

- Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso la Sezione del Tribunale a cui vengono assegnati, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore a cui sono affidati durante lo stage, o assumere da dette parti qualsiasi incarico professionale.

- Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

- L'attività si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati gli ammessi allo stage, i quali sono tenuti al rispetto delle direttive dallo stesso indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

- Il tirocinante che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detto magistrato trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

- L'osservanza di tali ultimi obblighi consente agli avvocati dello studio presso il quale il tirocinante svolge o ha svolto tirocinio di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

- Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati, secondo i programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

ESITO DEL TIROCINIO

All'esito del tirocinio il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette ai Capo dell'Ufficio che rilascia un attestato del positivo svolgimento.

Conseguono all'esito positivo le facoltà e preferenze previste dall'art. 73 in oggetto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione va presentata presso la segreteria della Presidenza del Tribunale sito in Civitavecchia, Via Terme di Traiano, 56, 00053 Civitavecchia, RM oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro il termine sotto indicato utilizzando il modulo di seguito inserito e con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, anche a norma degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e copia del documento di identità.

Il modulo va compilato in ogni sua parte a pena d'inammissibilità della domanda. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Per consentire la partecipazione agli interessati nel momento in cui acquisiscono i requisiti si consente la presentazione delle domande senza termine. Le domande saranno di volta in volta valutate per l'individuazione dei tirocinanti prescelti sulla base dei criteri sopra indicati.

Si precisa che le domande possono essere presentate in ogni momento e che saranno di volta in volta valutate per l'individuazione dei tirocinanti.

In caso di presentazione di domande in numero superiore a quello previsto nel presente bando verrà formata una graduatoria, riconoscendo preferenza nell'ordine: alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea ed alla minore età anagrafica. A parità di tutti i suindicati requisiti si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Non saranno prese in considerazione, tenuto conto delle previsioni dell'art. 73, domande di aspiranti, già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o che lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande l'avviso della convocazione degli ammessi per l'inizio del tirocinio presso il Tribunale verrà effettuato unicamente mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Civitavecchia.

In caso di mancata presentazione di alcuno degli ammessi sarà effettuato, nelle stesse forme, successivo avviso sul sito internet del Tribunale di Civitavecchia di convocazione degli ammessi subentrati sulla base della graduatoria.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA

PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

(art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modifiche)*

Al Sig. Presidente del TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il/la sottoscritt dott./dott.ssa nat a il residente in via

Codice fiscale

Telefono

Indirizzo email

chiede

l'ammissione alla formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73 decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 e successive modifiche.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

- a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data presso l'Università di
- b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
- c) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
diritto costituzionale, voto: diritto
privato, voto: diritto processuale
civile voto: diritto commerciale,
voto: diritto penale voto:
diritto processuale penale voto: diritto
del lavoro voto: diritto
amministrativo voto:
e quindi una media complessiva pari a [indicare la media risultante dai voti nelle materie suddette]
- d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a:
- e) di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di e di aver superato la prova finale, conseguendo il

¹ La domanda di ammissione al periodo di formazione teorico-pratica può essere presentata anche presso il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. Il presente modulo, però, vale solo per le domande da presentare ai Tribunali ordinari, alle Corti di Appello, agli Uffici e ai Tribunali di Sorveglianza e ai Tribunali per i minorenni.
diploma e riportando la seguente votazione:¹

¹ Cancellare se il campo non è pertinente

- f) di essersi iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di primo/secondo anno e di non aver ancora conseguito il diploma¹
- g) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di in data e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato con studio in via/piazza²
- h) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data³
- i) di aver compiuto il periodo di tirocinio⁴
- j) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data [data del certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocati]⁵⁶
- k) di essere iscritto al consiglio dell'ordine di [città sede del consiglio dell'ordine] in data [data di iscrizione al consiglio dell'ordine]⁷
- l) di essere iscritto nel registro dei praticanti presso il consiglio notarile di in data e di svolgere il tirocinio presso il notaio con studio in via/piazza⁷
- m) di aver compiuto la pratica notarile⁸
- n) di aver sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione notarile in data⁹
- o) di essere iscritto al consiglio notarile di in data¹⁰

Ai fini dell'assegnazione ad un magistrato formatore, il sottoscritto esprime preferenza per le materie di tipo [inserire: civile / penale / lavoro]

Il tirocinante sarà assegnato ad uno o più magistrati e svolgerà, sotto la guida del giudice affidatario:

- attività di studio e organizzazione dei fascicoli;
- partecipazione ad udienze ed alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
- attività di studio dei casi, approfondimento e ricerche giurisprudenziali e legislative;
- predisposizione di bozze di schemi, atti e provvedimenti, anche preparatori delle udienze. All'esito del tirocinio dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità tecnico-giuridica per la soluzione di problemi di diritto di difficoltà media nonché le tecniche di studio, impostazione e redazione di atti giudiziari.

-

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Seguire le indicazioni degli affidatari. Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative; gli obblighi di riservatezza perdurano anche una volta cessato il periodo di tirocinio.

Rispettare i regolamenti dell'Ufficio ospitante e le norme in materie di igiene e sicurezza.

E' consapevole che sussiste incompatibilità con la pratica forense presso la sezione di assegnazione e nei procedimenti pendenti in cui opera lo studio ove la pratica si sta svolgendo o si è svolta.

¹ Cancellare se il campo non è pertinente

² Cancellare se il campo non è pertinente

³ Cancellare se il campo non è pertinente

⁴ Cancellare se il campo non è pertinente

⁵ Cancellare se il campo non è pertinente

⁶ Cancellare se il campo non è pertinente

⁷ Cancellare se il campo non è pertinente

⁸ Cancellare se il campo non è pertinente

⁹ Cancellare se il campo non è pertinente

¹⁰ Cancellare se il campo non è pertinente

E' consapevole che sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio ove si svolge lo stage, potendo essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, salvo quanto sopra specificato, o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione

E' consapevole che lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del tirocinante

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma